

N. R.G. 2015/11343



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 11343/2015 promosso da:

Delta TV Programs - s.r.l. con il patrocinio dell'avv. Luca Pecoraro e dell'avv. Massimo Travostino

RICORRENTE

contro

Dailymotion sarl con il patrocinio dell'avv. Giovanni Galimberti, dell'avv. Daniele De Angelis e dell'avv. Nicola Bottero

RESISTENTE

Il Giudice dott. Umberto Scotti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.5.2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

§ 1. La domanda cautelare.

Con ricorso *ex* artt.156 e ss. legge 633/1941, 669 *bis* e ss. e 700 c.p.c. Delta TV Programs s.r.l. (di seguito: Delta) ha adito il Tribunale di Torino - sezione specializzata in materia di impresa, nei confronti di Dailymotion sarl con sede in Parigi (Francia) e ha esposto:

- di operare nel campo dell'edizione, produzione, noleggio, distribuzione e commercializzazione di programmi televisivi e/o audiovisivi, in particolare di *telenovelas*;
- che una delle sue principali attività era appunto l'acquisizione dei diritti di sfruttamento delle edizioni originali di *telenovelas* sudamericane, per cui provvedeva al doppiaggio in lingua italiana;
- che successivamente concedeva i diritti alle principali emittenti televisive per la trasmissione al pubblico;
- di detenere per l'appunto i diritti sulle seguenti *telenovelas*: *Pasion Morena*, *Betty La Fea*, *Dolce Valentina*, *099 Central*, *La Forza del desiderio*, *Cielo Rojo*, *Marilena*, *Pagine di Vita*, *Un volto due donne*, *Antonella*, *Batticuore*, *Ecomoda*;
- di avere in corso in contratto con RTI Mediaset per la licenza di trasmissione televisiva per un corrispettivo di oltre 4 milioni di euro (€ 1.281,00= per la sola *Pasion Morena*);
- di essersi impegnata a garantire al licenziatario RTI il pacifico sfruttamento dell'accordo, intraprendendo tutte le opportune iniziative;



- che Dailymotion era una società di capitali di diritto francese che gestiva una piattaforma Internet per la condivisione di prodotti audiovisivi, che consentiva agli utenti il caricamento e la condivisione di filmati di varia natura, previa registrazione con indirizzo *e-mail* e *password*;
- di aver constatato dall'inizio dell'anno che numerosissimi episodi delle opere di cui deteneva i diritti erano stati caricati sulla piattaforma della convenuta, con costante abbinamento di messaggi pubblicitari mirati;
- di aver quindi inviato diffida a Dailymotion in data 23.1.2015;
- che la resistente aveva inviato in data 23.2.2015 una risposta con cui essa:
 - rivendicava la qualità di *hosting provider* ai fini della direttiva 2000/31 e l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza,
 - confermava l'eliminazione dei contenuti audiovisivi per cui erano state fornite le debite informazioni e i corrispondenti URL,
 - affermava di aver predisposto misure tecniche attraverso le quali, mediante una sorta di impronta digitale dei contenuti segnalati (*fingerprint*) sarebbe stato possibile impedire ulteriori caricamenti,
 - escludeva di poter eliminare contenuti audiovisivi non esattamente identificati mediante URL, richiedendo quindi l'indicazione di tale dato,
 - rifiutava ogni informazione sui contenuti eliminati e sugli utenti che avevano caricati, affermando che ciò sarebbe stato possibile solo dietro ordine dell'autorità giudiziaria;
- che a marzo del 2015 era intercorso ulteriore scambio di corrispondenza fra le parti con richiesta di eliminazione degli ulteriori URL segnalati da parte ricorrente;
- che gli utenti autori della violazione continuavano a caricare sulla piattaforma le puntate di "*Pasion morena*" e "*Valentina*", talora ne alteravano i contenuti nascondendo i loghi del licenziatario, o addirittura preannunciavano il futuro caricamento dei successivi episodi di "*Pasion morena*", o ancora modificavano le opere, realizzandone sintesi ed estratti.

Sulla base di queste premesse Delta ha chiesto una variegata serie di provvedimenti cautelari e in particolare ha chiesto al Tribunale:

1. di inibire a Dailymotion di trasmettere, diffondere, mettere a disposizione del pubblico o comunque utilizzare e in ogni caso ordinare a Dailymotion di rimuovere, cancellare i materiali audiovisivi delle opere di Delta specificamente indicate, caricati o comunque pubblicati da una serie di utenti pure indicati sulla piattaforma Dailymotion accessibile dal sito www.Dailymotion.it, www.Dailymotion.com e www.Dailymotion.fr ovvero altri nomi a dominio controllati dalla convenuta, e comunque inibire l'accesso ai medesimi materiali audiovisivi;
2. inibire a Dailymotion di trasmettere, diffondere, mettere a disposizione del pubblico o, comunque, utilizzare in qualsiasi modo e, in ogni caso, ordinare a Dailymotion di rimuovere, cancellare e inibire a qualsiasi soggetto l'accesso ai materiali audiovisivi già caricati o comunque pubblicati da qualsiasi utente sulla suddetta piattaforma Dailymotion, sia nella sezione "pubblica" ovvero "privata" dell'utente, e che siano corrispondenti. in tutto o in parte, ai materiali audiovisivi di cui al precedente punto 1), anche attraverso l'adeguato uso di misure tecniche quali quelle già a disposizione di Dailymotion (es. *fingerprinting*);
3. ordinare a Dailymotion di inibire, sia nella sezione "pubblica" che nella sezione "privata" di qualsiasi utente, il futuro caricamento e comunque la pubblicazione, la trasmissione, la diffusione e la messa a disposizione del pubblico sulla piattaforma Dailymotion di materiali audiovisivi corrispondenti, in tutto o in parte, ai materiali audiovisivi di cui al precedente punto 1), ordinando a tale scopo a Dailymotion di adottare le opportune iniziative idonee allo scopo, anche attraverso l'adeguato uso di misure tecniche quali quelle già a disposizione di Dailymotion (es. *fingerprinting*);



4. ordinare a Dailymotion la cancellazione o comunque la sospensione degli utenti indicati che hanno caricato illecitamente sulla piattaforma Dailymotion le opere di Delta senza autorizzazione o comunque ordinare a Dailymotion l'adozione di ogni altro provvedimento utile a evitare la prosecuzione degli illeciti;
5. ordinare a Dailymotion di fornire a Delta tutte le informazioni in suo possesso necessarie o utili per identificare gli utenti di cui al precedente punto 4, nonché gli utenti che Dailymotion riscontri avere caricato sulla piattaforma materiali audiovisivi corrispondenti, in tutto o in parte, ai materiali audiovisivi di cui al precedente punto 1), e l'attività da questi svolta sulla piattaforma (numero e natura degli audiovisivi caricati, numero di visualizzazioni per ciascun audiovisivo, rapporti intrattenuti con Dailymotion con particolare riferimento ai ricavi percepiti per lo sfruttamento degli audiovisivi in questione, numero di condivisioni e sottoscrizioni di terzi agli utenti o ai loro canali);
6. ordinare a Dailymotion di adottare le opportune iniziative e accorgimenti affinché gli utenti suddetti di cui al precedente punto 4), ovvero qualsiasi altro utente, non proseguano le violazioni contestate, impedendo il caricamento, la trasmissione, la diffusione e la messa a disposizione del pubblico di ulteriori materiali audiovisivi tratti dalle opere di Delta di cui al punto 7) della narrativa, tra cui in particolare le puntate che saranno trasmesse nei giorni a venire e nelle prossime settimane sul Canale Novela/Mediaset Extra, a tal fine esemplificando, quali misure protettive, la richiesta all'utente che intende registrarsi e caricare materiale audiovisivo sulla piattaforma di dati identificativi utili a identificare univocamente l'utente stesso, quali ad esempio dati anagrafici, residenza e codice fiscale nel caso di persona fisica, partita IVA nel caso di persona giuridica;
7. fissare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 156 e 163 legge 633/1941, una penale pari ad Euro 1.000 al giorno a carico di Dailymotion per ciascun audiovisivo per cui Dailymotion non ottempererà agli ordini di cui sopra;
8. ordinare che ai sensi dell'art. 166 legge 633/1941 il dispositivo del provvedimento cautelare venga pubblicato a caratteri doppi a spese di Dailymotion nelle edizioni cartacee e on line dei seguenti quotidiani nazionali La Stampa, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, in italiano ed in inglese.

§ 2. Le difese della resistente.

Si è costituita in giudizio Dailymotion, chiedendo il rigetto delle avversarie richieste cautelari e in subordine la loro subordinazione a congrua cauzione per € 5.000.000.

La resistente ha sostenuto:

- di aver eliminato prontamente i materiali audiovisivi specificamente localizzati, con conseguente cessazione della materia del contendere;
- che alla sua attività di *hosting provider* si applicava la legge francese, ossia la legge del Paese membro in cui si trova la sua piattaforma tecnologica ed essa presta il suo servizio, con il conseguente caricamento dei dati;
- che la violazione dei diritti di Delta, avuto riguardo sia al luogo dell'evento con la messa a disposizione del pubblico, sia al fatto antigiuridico del caricamento, aveva avuto luogo in Francia;
- che comunque, quand'anche si fosse ritenuta applicabile la legge italiana, essa avrebbe dovuto uniformarsi a quella francese per evitare che la resistente, perfettamente in regola con le leggi del Paese di origine e di stabilimento, subisse illegittimamente un trattamento deteriore intracomunitario;
- che il principio cardine della legislazione comunitaria era nel senso dell'esonero della responsabilità dell'*internet service provider* (ISP);
- che pertanto, specie in base alla legislazione francese, l'*hosting provider* aveva l'obbligo di attivarsi per rimuovere il contenuto contestato solo se specificamente e



dettagliatamente indicato con la comunicazione del relativo URL, non era tenuto ad una ricerca attiva dei contenuti illeciti per evitare il compimento di ulteriori violazioni e non poteva essere assoggettato all'imposizione di sistemi di filtraggio per impedire la ridiffusione dei contenuti;

- che in base al diritto comunitario doveva essere categoricamente esclusa la possibilità che l'ISP fosse tenuto a mettere a disposizione i dati degli autori del caricamento a disposizione per controversie civili attinenti la proprietà intellettuale;
- che non sussisteva *periculum in mora* sia perché in alcuni casi il caricamento era molto risalente, sia perché i *files* incriminati erano esigui e comunque poco visitati, sia infine perché la principale *telenovela*, ossia "Pasion morena" avrebbe cessato di essere diffusa a giugno 2015.

§ 3. L'udienza di comparizione.

All'udienza del 28.5.2015 parte ricorrente:

- ha contestato che fosse stata data piena e integrale attuazione anche alla richiesta di eliminazione dei materiali identificati nel ricorso e ha ritenuto pertanto che non fosse comunque cessata la materia del contendere su questo punto;
- ha osservato che la controparte pur avendo accettato di utilizzare come *fingerprint* i *files* denunciati come contraffatti e di utilizzarli per la ricerca e l'eliminazione con le proprie risorse tecnologiche a sua disposizione, in realtà non vi aveva dato integrale attuazione;
- ha aggiunto che gli utenti non vengono cancellati e non viene assunto alcun provvedimento, nonostante essi continuino a caricare puntate di *telenovelas* e addirittura preannuncino i caricamenti;
- ha osservato che il diritto italiano e francese sono sostanzialmente armonizzati rispetto alla Direttiva comunitaria ed anzi che la legge francese pare più severa per l'ISP poiché non richiede per l'adeguamento l'intervento del giudice;
- ha precisato comunque di ritenere applicabile la legge sostanziale italiana poiché la duplicazione e presumibilmente l'attività di *uploading* dei *files* avviene in Italia e comunque perché le trasmissioni vengono diffuse in Italia,
- ha aggiunto che ai sensi dell'art.3 commi 1 e 2 della Direttiva 2000/31 il principio di miglior trattamento assicurato dallo Stato di stabilimento non è applicabile in tema di diritto d'autore come indicato nell'allegato alla Direttiva;
- ha prodotto la decisione della Corte di appello di Parigi del 2.12.2014 (pag.22), con riferimento alle statuizioni relative agli utenti;
- ha osservato che l'indicazione dell'URL non è sufficiente in considerazione dell'esistenza della area privata;
- ha contestato qualsiasi diritto alla riservatezza in capo ai nomi degli utenti in quanto autori di violazione, anche penalmente rilevante, *ex art.171 e segg. l.d.a.*;
- ha insistito per l'accoglimento di tutte le domande di cui al ricorso e ha precisato, con riferimento alla richiesta *sub 6*, che Delta intendeva ottenere l'adozione di opportune iniziative non solo per bloccare gli *account* a cui sono riferibili le violazioni contestate ma anche gli *account* riferibili alle stesse persone fisiche.

Parte resistente:

- si è opposta alla produzione del doc.44, rilevando che il documento non aveva data certa, e che almeno i primi due URL apparivano diversi rispetto al doc.32;
- ha rilevato quanto al doc.26 che in parte si riferisce a trasmissioni in originale spagnolo su cui la parte ricorrente non vanta diritti;
- ha osservato che tutti gli ulteriori provvedimenti richiesti da controparte errano *contra legem* italiana e francese;



- ha precisato che Dailymotion si è impegnata e ha adempiuto a impedire la ripubblicazione degli stessi *files* (*same files*);
- ha precisato che il sistema utilizzato da Dailymotion, c.d. “INA signature”, analogo al sistema “Content ID” di Yahoo, riconosce e rigetta prima che siano messi *on line*, i video *fingerprints* o qualsiasi contenuto già fornito al *data base*

Parte ricorrente ha ancora precisato:

- che Delta possiede i *files* di cui al contratto con Mediaset non già in formato digitale, ma in formato *betamax* e che pertanto il costo di digitalizzazione sarebbe onerosissimo;
- precisa inoltre che lo stesso risultato è ottenibile utilizzando i *files* corrispondenti agli URL segnalati,
- che la sentenza della Corte di Giustizia non sancisce la prevalenza del diritto alla *privacy* sulla tutela del diritto d'autore ma rimette ai legislatori nazionali la valutazione del bilanciamento e richiama a tal fine il disposto dell'art.156 *bis* l.d.a. e la direttiva 2004/48 *enforcement*, specificando che nel caso si è di fronte ad illeciti di carattere penale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 4. Giurisdizione e competenza.

La parte resistente non ha contestato né la giurisdizione italiana, né la competenza del Tribunale di Torino.

In ogni caso e per completezza, la giurisdizione è stata correttamente individuata da parte ricorrente con riferimento al foro dell'illecito, che comprende non solo il luogo di commissione della condotta ma anche quello dove si realizza l'evento dannoso, ai sensi dell'art.5.3 del Regolamento 44/2001/UE:

“La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:.....3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire” .

Ad esempio:

- “L'art. 5, punto 3, del regolamento (Ce) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un'asserita lesione ai diritti d'autore e ai diritti connessi al diritto d'autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest'ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un'azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell'ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene.”(Corte giustizia UE, sez. IV, 22.1.2015, n. 419)”;
- “L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di pluralità di autori presunti di un asserito danno ai diritti patrimoniali d'autore tutelati nello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di fondare, a titolo di luogo dell'evento generatore di detto danno, la competenza del giudice nella cui circoscrizione quello tra i presunti autori che è stato convenuto non ha agito, ma essa consente di fondare la competenza di tale giudice a titolo di luogo di concretizzazione dell'asserito danno, a condizione che quest'ultimo possa concretizzarsi nella circoscrizione del giudice adito. In quest'ultima ipotesi, detto giudice è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio dello Stato membro cui appartiene (fattispecie relativa a una domanda diretta a ottenere la cessazione di una violazione del diritto d'autore e il risarcimento dei danni).”(Corte giustizia UE, sez. IV, 3.4.2014, n. 387).

Quanto alla competenza torinese, essa scaturisce sia dall'art.18 c.p.c. (*forum actoris*, non avendo il convenuto Dailymotion sede nella Repubblica), sia dall'art.20 c.p.c. e 1182 c.c., *locus*



destinatae solutionis per le obbligazioni extracontrattuali (*portables*), sia infine dall'art.20 c.p.c. quale *locus commissi delicti* e di insorgenza dell'obbligazione.

§ 5. La legge nazionale applicabile.

Parte resistente insiste invece molto nelle sue difese sull'eccezione inerente la legge nazionale applicabile al rapporto controverso, che, a suo parere, dovrebbe essere quella francese, e in particolare la legge francese 21.6.2004 n.575 con cui il legislatore francese ha trasposto in tale ordinamento la Direttiva comunitaria sul commercio elettronico (2000/31/CE).

L'assunto non è però condivisibile alla luce del Regolamento 11.7.2007 n. 864 - 2007/864/CE, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. "Roma II") il cui art.8 in tema di "Violazione dei diritti di proprietà intellettuale" dispone:

"1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta.

2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario.

3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14."

In ogni caso, a diverse conclusioni non si perverrebbe neppure sulla base della norma generale di cui all'art.4 dello stesso Regolamento dispone:

"1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione."

Nei consideranda del richiamato Regolamento si legge:

"16) Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (*lex loci damni*) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.

17) La legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto, in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.

18) La regola generale nel presente regolamento dovrebbe essere quella della *lex loci damni* di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'articolo 4, paragrafo 2, dovrebbe costituire un'eccezione a tale regola generale in quanto crea una connessione speciale qualora le parti siano abitualmente residenti nello stesso paese. L'articolo 4, paragrafo 3, dovrebbe essere inteso come "clausola di salvaguardia" rispetto all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese.

19) È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi.



26) *Quanto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe opportuno mantenere il principio della lex loci protectionis, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per "diritti di proprietà intellettuale" si dovrebbero intendere, per esempio, il diritto d'autore, i diritti connessi, il diritto sui generis alla protezione delle banche dati, nonché i diritti di proprietà industriale."*

Tanto premesso, appare corretto quanto sostenuto da parte attrice a sostegno della predicata applicabilità del diritto sostanziale italiano, con riferimento, anzitutto, alla *lex loci protectionis* e in ogni caso con riferimento al luogo di verifica dell'evento lesivo in Italia (o perlomeno anche in Italia) per effetto della visibilità dei materiali audiovisivi (in lingua italiana) caricati sulla piattaforma di parte resistente.

E' invece irrilevante:

- sia che la precedente copiatura dei *files* sia stata eseguita in Italia dagli anonimi utenti e quindi trasmessa dall'Italia in Francia a Dailymotion, come rileva parte ricorrente, perché non sono questi i fatti illeciti di cui Dailymotion è chiamata a rispondere, ma semplici loro antecedenti storici (ancorché essi siano, ovviamente, fatti illeciti commessi dai predetti utenti autori del caricamento sulla piattaforma);
- sia che il caricamento (*upload*) sia avvenuto in Francia, come pure che in Francia si trovi il *server* di Dailymotion ove i dati sono immagazzinati, perché a queste condotte e circostanze conseguono effetti lesivi e illeciti sul territorio italiano.

§ 6. La clausola di salvaguardia.

Parte resistente invoca però a suo favore la clausola di salvaguardia collegata al beneficio del miglior trattamento previsto nel Paese membro di stabilimento dell'operatore.

In altri termini, secondo Dailymotion, comunque quand'anche si ritenesse applicabile la legge italiana essa avrebbe dovuto uniformarsi *in parte qua* alla legge francese, più favorevole per l'*Internet service provider* per evitare che la resistente, perfettamente in regola con le leggi del Paese di origine e stabilimento, subisca un trattamento peggiore intracomunitario.

La Direttiva 8.6.2000 n. 31, 2000/31/CE, all'art. 3, in tema di "*Mercato interno*", dispone:

"1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all'allegato.

4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a) i provvedimenti sono:

i) necessari per una delle seguenti ragioni:

- ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;

- tutela della sanità pubblica;

- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;

- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii) relativi a un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii) proporzionati a tali obiettivi;

b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, lo Stato membro ha:

- chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

- notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.



5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell'urgenza.

6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall'adottarli o di revocarli con urgenza.

Delta sostiene che tali regole non valgono in forza dell'eccezione contenuta nel comma 3 per i settori ricompresi nell'Allegato, che recita:

“Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 non si applicano ai seguenti settori:

- i diritti d'autore, diritti connessi e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale;

- l'emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE;

- l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE;

- l'articolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE, il titolo IV della direttiva 92/96/CEE, gli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE e l'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE;

- la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;

- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;

- la validità formale dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nel caso in cui tali contratti debbano soddisfare requisiti formali imperativi previsti dalle leggi dello Stato membro in cui il bene immobile è situato;

- l'ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.”

Sembra in effetti che il servizio di memorizzazione di dati che viene in considerazione e per cui si invoca la clausola di miglior trattamento francese venga ad interferire nella presente fattispecie propriamente con il diritto d'autore, sicché il regime di salvaguardia invocato da parte resistente non troverebbe applicazione

La decisione della Corte giustizia UE, grande sezione nella sentenza 25.10.2011 n. 509, citata da parte resistente interpreta in linea generale il diritto comunitario, senza però affrontare un caso specifico di interferenza con il diritto d'autore (i casi esaminati riguardavano i diritti delle personalità, all'oblio e alla riservatezza):

“64 Occorre tuttavia interpretare le disposizioni di cui all'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva in modo da garantire che l'approccio coordinativo prescelto dal legislatore dell'Unione consenta effettivamente di assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri.

65 A tale proposito va ricordato che la Corte ha già statuito che le disposizioni imperative di una direttiva, necessarie per la realizzazione degli obiettivi del mercato interno, devono potersi applicare anche nonostante una scelta legislativa diversa (v., in tal senso, sentenze 9 novembre 2000, causa C-381/98, Ingmar, Racc. pag. I-9305, punto 25, nonché 23 marzo 2006, causa C-465/04, Honyvem Informazioni Commerciali, Racc. pag. I-2879, punto 23).

66 Orbene, per quanto riguarda il meccanismo di cui all'art. 3 della direttiva, occorre considerare che la sottoposizione dei servizi del commercio elettronico alla normativa dello Stato membro di stabilimento dei rispettivi prestatori, in forza dell'art. 3, n. 1, non consentirebbe di garantire pienamente la libera circolazione di tali servizi qualora, in definitiva, i prestatori dovessero rispettare, nello Stato membro ospitante, prescrizioni più rigorose di quelle loro applicabili nel proprio Stato membro di stabilimento.

67 Ne consegue che, fatte salve le deroghe autorizzate secondo le condizioni di cui al suddetto art. 3, n. 4, l'art. 3 della direttiva osta a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale in vigore nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

68 Alla luce di quanto precede, la terza questione nel procedimento C-509/09 deve essere risolta dichiarando che l'art. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di



norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4, della direttiva, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

.....

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

.....

2) L'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.»

§ 7. La legge francese.

Cionondimeno e in ogni caso il Giudice non ritiene che la legge francese abbia adottato una disciplina meno severa per delimitare la responsabilità dell' *hosting provider* rispetto alla legge italiana.

Certamente la cosa non sorprende affatto, in presenza di un diritto armonizzato e della necessità per entrambi gli ordinamenti di conformarsi alla Direttiva europea sul commercio elettronico, 2000/31/CE, il cui art.14 dispone:

“Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

- a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o**
- b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.**

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime”

La norma francese, ossia l'art.6 della citata legge 21.6.2004 n.574 (*Loi pour la confiance dans l'économie numérique*), per quanto rileva ai fini che qui interessano, infatti recita:

“-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.331-26 du même code.

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile



engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. (Il che equivale a « Le persone fisiche e giuridiche che forniscono, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione del pubblico servizi di comunicazione in linea, la memorizzazione di segni, scritti, immagini, suoni o di messaggi di qualsiasi natura forniti dai destinatari di questi servizi, **non sono responsabili civilmente** per le attività e le informazioni memorizzate su richiesta del destinatario dei servizi **se essi e non avevano effettiva conoscenza del loro carattere illecito o dei fatti e delle circostanze che facevano apparire tale carattere, o se dal momento in cui esse ne hanno avuto effettiva conoscenza, esse hanno prontamente agito per rimuovere questi dati o rendervi l'accesso impossibile**”).

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée au dit alinéa. (“L’alinea precedente non si applica quando il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo della persona indicata al predetto alinea”)

3. *Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.*

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa. (idem quanto alla responsabilità penale).

4. *Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.*

5. *La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants* (« **La conoscenza dei fatti in contestazione é presunta in capo alle persone di cui agli alinea 1 e 2 allorché sono stati loro comunicati i seguenti elementi** »)

-la date de la notification ;

-si le notifiant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement;

-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

*-la description des faits litigieux et leur localisation précise; (« **la descrizione dei fatti controversi e la loro precisa localizzazione** ») ;*

-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

6. *Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n. 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.*

7. *Les personnes mentionné aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.* (« **Le persone menzione ai punti 1 e 2 non sono assoggettate a una obbligazione generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né ad un obbligo generale di ricerca dei fatti o delle circostanze che rivelano delle attività illecite.**”)

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

.....



8.L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par contenu d'un service de communication au public en ligne. (« **L'autorità giudiziaria può ordinare per direttissima o su richiesta a tutte le persone indicate al punto 2 o , in difetto a tutte le persone indicate al punto 1 tutte le misure idonee a prevenire un danno o far cessare un danno cagionato dal contenuto di un servizio di comunicazione al pubblico in linea.** »).

E' quindi evidente che la legge francese si limita, al pari di quella italiana, a trasporre in quell'ordinamento nazionale la Direttiva europea, escludendo un obbligo generale di sorveglianza in capo all'*Internet service provider* che operi come *hosting* e imponendogli una pronta reazione per l'eliminazione dei contenuti illeciti a fronte di una richiesta circostanziata da parte del titolare del diritto violato.

Il diritto francese, cioè, in modo perfettamente conforme al diritto italiano, esclude la sussistenza di un dovere generale di prevenzione e sorveglianza in capo all'ISP e ne subordina la responsabilità a una conoscenza effettiva dell'illecito posto in essere da terzi con i materiali caricati sulla sua piattaforma, esigendo quindi una segnalazione specifica e circostanziata da parte del titolare del diritto violato.

Tale e quale al diritto italiano.

§ 8. La qualità di Hosting Provider di Dailymotion.

Parte ricorrente ha dichiarato in ricorso (pagg.8-9 e in particolare nota 1) e poi ribadito all'udienza di discussione di non intendere in questa sede cautelare contestare la qualità di *hosting provider* di Dailymotion, pur non essendone affatto convinta e riservandosi di ridiscutere tale profilo in sede di merito e ai fini della responsabilità risarcitoria, allegando da parte resistente lo svolgimento di una attività non solo di memorizzazione dei dati ospitati ma anche di sfruttamento commerciale pubblicitario in *partnership* con l'utente.

La resistente ha preso atto di tale limitazione di prospettiva e si è difesa in correlazione, sia pur non rinunciando a sottolineare la sua qualità di mero *hosting provider* sia secondo la legge francese (al cui riguardo ha prodotto la sentenza 17.2.2011 della *Cour de Cassation* francese – doc.8 – e il parere dell'avv. Schuler – doc.9), sia secondo la legge italiana, invocando quale *leading case* la decisione della Corte di Appello di Milano del 7.1.2015 (doc.14).

A parere del Giudice designato effettivamente non rileva in questa sede la valutazione circa la natura del servizio fornito (all'attualità) da Dailymotion, in termini di mera memorizzazione e quindi di *hosting*, visto che Delta nei suoi confronti, pur manifestando ampie riserve sulla natura del servizio, finisce con il richiedere provvedimenti che ritiene coerenti con la qualità di mero *hosting provider*.

§ 8. Il regime di responsabilità dell'ISP.

Questo Tribunale ha recentemente affrontato il tema della responsabilità dell'*hosting provider* con la decisione collegiale in sede di reclamo cautelare del 23.6.2014, nel procedimento promosso da Delta Tv Programs (attuale ricorrente) contro Yahoo e Google Ireland, citata da entrambe le parti.

Il sottoscritto Giudice designato, allora Presidente di quel Collegio, condivide tuttora le osservazioni allora espresse e intende darvi continuità.

E' quindi opportuno richiamare, anche ai fini dell'art.118 disp.att. c.p.c. una parte della motivazione:

1.1“*Il punto nodale di questo procedimento è dunque se e quali provvedimenti possano essere emessi nei confronti di un hosting provider quando continuino ad avvenire sulla sua piattaforma nuovi caricamenti di contenuti coperti da altrui diritti di proprietà intellettuale, per i quali il titolare si sia già in precedenza attivato diffidando l'hosting provider e ottenendo la cancellazione dei contenuti lesivi.*

2. La tutela del diritto d'autore e quella della libertà d'espressione



- 2.1 *Il tema che viene in considerazione è dunque quello del bilanciamento fra diritti confliggenti: fra la tutela della proprietà intellettuale – sancita dall'art. 17 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – e quella dei c.d. “servizi della società dell'informazione”, che costituiscono una manifestazione della più generale libertà di espressione, intesa sia come diritto a comunicare che a ricevere le comunicazioni altrui. La centralità di questo tema non è sfuggita al giudice a quo, che si è sforzato di individuare il “punto di equilibrio” fra questi diritti, ravvisandolo “in un sistema di controllo successivo e ad attivazione precipua da parte del soggetto titolare dei diritti d'autore ritenuti violati”; questo sistema pur se “implica un peculiare obbligo di facere (l'obbligo di sorveglianza e vigilanza in proprio) da parte del titolare del diritto violato ... è l'unico che consente di mantenere e attuare il favor alla diffusione dei servizi della società dell'informazione che il legislatore europeo e nazionale intende attuare e concretare” (ord. reclamata p. 9).*
- 2.2 *In effetti il potenziale contrasto fra la direttiva 2000/31/CE (cui ha dato attuazione in Italia il d.lgs. 70/2003) e la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (cui ha dato attuazione in Italia il d.lgs. 140/2006) viene espressamente risolto, dallo stesso legislatore comunitario, in favore della prima. Infatti l'art. 3.2 lettera a) della dir. 2004/48/CE fa salve le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE. E' quindi imprescindibile punto di partenza il fatto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi debba essere assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione.*
- 2.3 *Le norme “prevalenti” della dir. 2000/31/CE (art. da 12 a 15) sono quelle che limitano variamente la responsabilità dell'hosting provider a seconda che svolga un servizio di semplice trasporto di informazioni (mere conduit), ovvero di memorizzazione temporanea (caching), ovvero di memorizzazione in senso proprio (hosting). Ora, a fronte di un conflitto di questi diritti con altri, parimenti fondamentali, come quello alla proprietà intellettuale, è necessario cogliere la ratio e l'esatta portata del “diritto prevalente”, per evitare di comprimere ingiustificatamente la tutela dei diritti “recessivi”. A tal fine vanno esaminati i considerando n. 42 e seguenti della stessa dir. 2000/31/CE, e in particolare:*
- *N. 42: “Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate”.*
 - *N. 43: “Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto (“mere conduit”) e per la memorizzazione temporanea detta “caching” se non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa. A tal fine è, tra l'altro, necessario che egli non modifichi l'informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non alterano l'integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione”.*
 - *N. 45: “Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirle, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima”.*
 - *N. 46: “Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per*



gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni e della disabilitazione dell'accesso alle medesime".

- N. 47: *"Gli Stati Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni".*
- N. 48: *"La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite".*

Si sono evidenziati i passaggi più significativi dei considerando 42-48, perché essi lasciano emergere alcuni principi guida, che possono essere così sintetizzati:

- a) *L'esonero da responsabilità si applica a quella attività, di tipo tecnico, automatico e "passivo", che consiste nel fornire accesso a una rete di comunicazione; questa attività si caratterizza per l'assenza di ogni controllo, da parte dell'hosting sulle informazioni trasmesse o memorizzate, che – fra l'altro – non devono essere da lui modificate.*
- b) *La limitazione di responsabilità non esclude la possibilità di azioni inibitorie; a rigore dunque, le norme della direttiva non potrebbero essere invocate in una sede cautelare in cui si discuta, appunto, dell'inibitoria.*
- c) *Il contemperamento fra le esigenze della comunicazione e quelle di tutela dei diritti altrui avviene delineando una figura di hosting provider tutt'altro che "inerte" o "passiva"; si tratta, al contrario, di un soggetto che deve attivarsi, appena avuta notizia dell'illecito, per rimuovere le informazioni o per impedire l'accesso ad esse, e che è tenuto a quella diligenza che è ragionevole attendersi da lui per "individuare e prevenire" alcuni tipi di attività illecite.*
- d) *Il divieto di obbligo di sorveglianza preventivo e generale "non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici".*

2.4 *Anche l'art. 17 del d.lgs. 70/2003 viene ripetutamente invocato dai convenuti, nella parte in cui sancisce l'assenza di un "obbligo generale di sorveglianza", e di un "obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite". Tuttavia questa norma non esclude affatto un obbligo di attivazione preventiva in "casi specifici". Esso inoltre conferma gli obblighi di attivazione a carico del provider già previsti dalla direttiva comunitaria. Va anche richiamato l'art. 16 della stessa legge, che esclude la responsabilità dell'hosting a condizione che "non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione"; e che "non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso".*

2.5 *In questo contesto deve quindi essere interpretato l'art. 17 d.lgs. 70/2003, che esclude un obbligo generale di vigilanza del provider. E alla luce di tutte le prescrizioni sopra richiamate (non solo di una singola norma) deve essere ricercato il punto di equilibrio fra i diritti dell'informazione e la tutela della proprietà intellettuale. E' opportuno qui un breve richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia 24 novembre 2011 (causa C-70/10 Scarlet c. SABAM), citata dai convenuti a supporto delle proprie difese. E' ben vero che la Corte, nel caso in questione, ha escluso l'obbligo di una sorveglianza diretta a prevenire "qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale". In quel caso tuttavia si richiedeva al fornitore di accesso internet (FAI) l'attuazione di un sistema di filtraggio consistente: nella identificazione, fra l'insieme di comunicazioni elettroniche di tutti i suoi clienti, dei file che appartengono al traffico "peer to peer"; nella identificazione, nell'ambito di tale traffico, dei file che contengono opere su cui i titolari dei diritti di proprietà intellettuale affermano di vantare diritti; nel determinare quali fra questi file sono scambiati in modo lecito e quali no; nel bloccare gli scambi che egli considera illeciti. La Corte ha ritenuto che una sorveglianza di questo genere richiederebbe una vigilanza attiva sulla totalità delle informazioni da trasmettere e sulla totalità dei clienti, finalizzata a prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. Ed ha concluso che l'ingiunzione al FAI di predisporre un sistema di questo*



tipo non rispetterebbe l'esigenza di garantire un giusto equilibrio fra la tutela della proprietà intellettuale e quella della libertà d'impresa. Va però sottolineato che la Corte – sia in questa sentenza che in quella 12 luglio 2011 (causa C.324/09 L'Oreal) – ha richiamato l'esigenza di garantire un giusto equilibrio fra i diritti in conflitto, tenendo conto del grado di onerosità delle misure che possono essere imposte all'intermediario di servizi internet. E' altrettanto importante ricordare che, secondo la Corte (nelle medesime sentenze citate), "la competenza attribuita ... agli organi giurisdizionali nazionali deve consentire a questi ultimi di ingiungere a detti intermediari di adottare provvedimenti che contribuiscano in modo effettivo, non solo a porre fine alle violazioni già inferte ai diritti di proprietà intellettuale mediante i loro servizi nella società dell'informazione, ma anche a prevenire nuove violazioni". Queste affermazioni paiono del tutto in linea con la ricostruzione che si è sopra offerta del contesto normativo di riferimento.

3.

- 3.1** *Delta TV ha chiesto l'inibitoria della trasmissione o diffusione, tramite il sito YouTube, delle telenovelas su cui vanta diritti di sfruttamento economico. La domanda è stata specificata e "raffinata" nel corso del procedimento, laddove la ricorrente ha chiesto che YouTube utilizzi "in proprio" e direttamente il sistema di filtraggio da essa predisposto, chiamato Content ID, per impedire nuovi caricamenti dei contenuti (video) che sono stati rimossi.*
- 3.2** *E' bene puntualizzare che, per quanto riguarda il dovere dell'intermediario di rimuovere contenuti lesivi di diritti altrui, questo Collegio condivide pienamente l'ordinanza reclamata nella parte in cui afferma che tale obbligo sorge solo a fronte di "una diffida specifica (contenente cioè gli indirizzi specifici compendiate in singoli URL), dovendosi escludere che una generica diffida, contenente i soli titoli commerciali dei prodotti audiovisivi, sia idonea a far venire meno la neutralità del gestore, e quindi ad attivare la sua responsabilità." (p. 10).*
- 3.3** *A maggior ragione – è evidente – nessuna inibitoria può essere emessa con riferimento alla pubblicazione di contenuti che non siano stati preventivamente individuati in modo altamente specifico (cioè con la indicazione dell'URL). Non è quindi possibile – come inizialmente aveva chiesto Delta TV – ordinare a YouTube di inibire il caricamento delle telenovelas individuate mediante i soli titoli commerciali. Resta invece da chiarire se, una volta che tale individuazione sia avvenuta, possa ordinarsi all'intermediario di impedire il nuovo caricamento sulla sua piattaforma degli stessi contenuti che erano presenti sugli specifici URL comunicati. La risposta a questo quesito va cercata sia sul versante più strettamente giuridico, per verificare se un tale ordine confligga con le disposizioni che disciplinano l'attività degli intermediari; sia sotto quello tecnico, per verificare la concreta possibilità e il costo di un tale provvedimento.*
- 3.4** *Le società convenute si oppongono all'inibitoria seguendo un percorso argomentativo che può essere così sintetizzato:*
- a) un provvedimento del genere contrasterebbe col divieto di porre a carico dell'intermediario un controllo preventivo e generale (come prevede la dir. 2000/31/CE e come affermato nella sentenza della Corte di Giustizia nel caso Scarlet);*
 - b) YouTube mette già a disposizione dei titolari dei diritti d'autore uno strumento (il filtro Content ID) per gestire e proteggere i propri contenuti, controllandone la pubblicazione ad opera di terzi non autorizzati;*
 - c) questo strumento "funziona nella misura in cui il c.d. reference file con cui operare il confronto viene fornito dallo stesso titolare dei diritti che se ne assume, sotto il profilo tecnico e giuridico, ogni responsabilità";*
 - d) Content ID non può essere applicato autonomamente da YouTube: sia perché è il titolare dei diritti a dover stabilire quali azioni intraprendere sul video in violazione (blocco totale, blocco parziale, monetizzazione, monitoraggio); sia perché il presunto titolare di diritti che utilizza Content ID si assume ogni responsabilità verso YouTube per l'eventuale uso illegittimo;*
 - e) i costi per la tutela dei diritti d'autore – che non sono comunque così ingenti come sostiene Delta TV – devono gravare su chi si afferma titolare dei diritti.*
- 3.5** *Va detto anzitutto che l'ordine all'intermediario di inibire il nuovo caricamento di contenuti già rimossi non è affatto assimilabile a un obbligo di controllo generale e preventivo. Si è già chiarito che*



la limitazione di responsabilità prevista dalla dir. 2000/31/CE lascia impregiudicata la possibilità di disporre inibitorie (considerando n. 45); e che il divieto di imporre all'intermediario un obbligo generale e preventivo non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici (considerando n. 47). L'intervento richiesto all'hosting provider, non si sostanzia affatto, come paventano i resistenti, in un vaglio preventivo su tutti i contenuti presenti o in corso di caricamento sulla sua piattaforma, finalizzato a individuare video lesivi dei diritti del ricorrente. Si tratta, invece, di un controllo successivo e mirato. Successivo, perché è stato preceduto da una denuncia in cui sono stati individuati gli specifici URL dei contenuti asseritamente lesivi. Mirato perché è diretto a impedire nuovi caricamenti di quei contenuti che erano presenti agli URL già comunicati. Non convincono le difese di YouTube e Google Inc. nella parte in cui pretendono di individuare i contenuti con gli URL; affermando di conseguenza che ogni nuovo caricamento su un URL diverso rappresenterebbe un "nuovo contenuto" (diverso da quello precedentemente rimosso). E infatti la locuzione Uniform Resource Locator (in acronimo URL), nella terminologia delle telecomunicazioni e dell'informatica è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet, tipicamente presente su un host server, come ad esempio un documento, un'immagine, un video, rendendola accessibile ad un client che ne faccia richiesta attraverso l'utilizzo di un web browser. Dunque l'URL non è il contenuto, ma piuttosto il "luogo" dove il contenuto è reperibile.

- 3.6** Dal punto di vista tecnico, è pacifico che l'attuale stato della tecnologia consente di individuare, fra la sterminata mole di materiale presente su YouTube, quello corrispondente a un determinato contenuto. Questa è la descrizione del funzionamento di Content ID reperibile sul sito di Google: "Content ID è uno strumento sviluppato per consentire ai titolari di copyright di identificare e gestire facilmente il copyright dei propri contenuti su YouTube. I video caricati su YouTube vengono esaminati e confrontati con un database di file che abbiamo ricevuto dai proprietari di contenuti. Spetta al titolare del copyright decidere come procedere nel caso in cui i contenuti di un video di YouTube corrispondano a una delle sue opere. In tal caso, il video riceve una rivendicazione di Content ID". Sempre da un punto di vista tecnico, non è vero che questo filtro possa funzionare solo se i reference files vengono forniti dal titolare dei diritti che si assumono violati. L'unica cosa necessaria è che il software disponga di file di confronto, sulla cui base individuare i file simili.
- 3.7** Altro problema è quello della "assunzione di responsabilità", che YouTube e Google pretendono da parte di chi usa Content ID. Al riguardo va anzitutto osservato che, per ammettere chi ne fa richiesta all'uso di Content ID, YouTube non chiede che, preliminarmente, costui fornisca la prova di essere titolare dei diritti che assume violati. Si legge sul medesimo sito che "YouTube ammette in Content ID solo i titolari di copyright che rispondono a criteri specifici. Per ottenere l'approvazione, i titolari devono essere in possesso dei diritti esclusivi di una parte consistente del materiale originale che viene spesso caricato dalla community di utenti YouTube". Nella pagina Google relativa alla idoneità per l'ammissione in Content ID si legge: "L'ammissione in Content ID dipende dalla valutazione delle reali esigenze di ogni candidato che fa domanda per utilizzare gli strumenti. I candidati devono essere in grado di provare che hanno il controllo dei diritti esclusivi sui contenuti protetti da copyright ... Se ammessi all'utilizzo degli strumenti di Content ID, i candidati saranno tenuti a sottoscrivere un contratto in cui si afferma esplicitamente che possono essere utilizzati come riferimenti solo i contenuti con diritti esclusivi. Inoltre, i candidati ammessi dovranno specificare in quali località geografiche dispongono della proprietà esclusiva, se non la detengono a livello mondiale". In altri termini, per poter utilizzare Content ID è sufficiente una sorta di "autocertificazione" di titolarità, unitamente alla assunzione di responsabilità verso Google-YouTube. A seguito dell'utilizzo di Content ID si instaura, o si può instaurare (a seconda del tipo di "reazione" da parte di colui che ha caricato i contenuti rivendicati da chi usa Content ID), una sorta di contraddittorio diretto fra chi ha caricato il video e chi si afferma titolare di diritti su di esso. I passaggi di questo contraddittorio sono analiticamente descritti nella medesima Guida di YouTube (si vedano in particolare i link alle pagine "Che cos'è una rivendicazione di Content ID", "Chi ha rivendicato il mio video", "Contestazione di una rivendicazione di Content ID"). Va ora osservato che questo procedimento – successivo al blocco del video e che si instaura solo se chi ha caricato un certo contenuto faccia "opposizione al blocco" – può benissimo instaurarsi anche se i reference files e



il blocco dei contenuti vengono posti in essere direttamente da YouTube. In altri termini: Youtube utilizza i reference files di cui dispone (v. infra), su incarico di chi si afferma titolare di diritti e, attraverso una comunicazione formale (diffida), comunica a YouTube gli URL ove si trovano i contenuti coperti dai suoi diritti. E' peraltro evidente che attraverso questa formale comunicazione, chi domanda l'intervento di YouTube per bloccare o inibire si assume la piena responsabilità giuridica di tali azioni, poiché tale richiesta avviene sulla base di una rivendicazione di diritti di cui egli si afferma titolare. E' appena il caso di osservare che qualora il titolare del diritto non intenda "bloccare" i contenuti illeciti, ma "monetizzarli" o "monitorarli", potrà utilizzare direttamente Content ID, che permette queste ulteriori opzioni. L'intervento diretto dell'hosting può invece essere richiesto ai fini della rimozione di contenuti e del blocco di ulteriori caricamenti.

3.8 *Le obiezioni di YouTube, secondo cui i tempi e i costi per la protezione dei contenuti coperti da diritto d'autore dovrebbero gravare sul titolare del diritto non può essere condivisa per plurime ragioni.*

a) I tempi per il caricamento dei reference files vengono indicati dalle parti (con il supporto di propri periti) in modo sensibilmente diverso; ma anche prestando fede ai tempi indicati dai convenuti (6 giorni con connessione a fibra ottica e 86 giorni con connessione ADSL per l'upload delle telenovelas per cui è causa) resta un tempo comunque molto rilevante, al quale corrispondono costi del personale addetto a questa operazione.

b) YouTube non indica in alcun modo quale sarebbe l'onere (in termini di tempo e di costo) da cui essa sarebbe gravata per azionare in proprio il filtro Content ID (nei casi e sulla base dei presupposti sopra indicati). E' comunque certo che a YouTube non sarebbe necessario alcun caricamento di reference files, poiché questi già si trovano sulla sua piattaforma, in corrispondenza degli URL segnalati dal titolare dei diritti.

c) Nell'ottica di un equo bilanciamento di interessi va sottolineato che è il gestore della piattaforma (qui YouTube) che, con la propria attività imprenditoriale, crea o amplifica l'occasione di lesione a diritti dei terzi; e appare quindi ragionevole porre a suo carico – nei limiti di un apprezzabile sacrificio – i costi per la tutela, anche preventiva, di questi diritti (si richiama ancora il considerando n. 48 della dir. 2000/31/CE).

d) Nella medesima ottica di bilanciamento, va anche considerato che il titolare del diritto d'autore violato, per difendersi da violazioni perpetrate attraverso l'uso delle numerose piattaforme in circolazione (Yahoo, Facebook, Dailymotion, per citare solo le più note), sarebbe costretto a plurimi caricamenti dei reference files in ciascuna delle piattaforme, con evidente moltiplicazione dei tempi e dei costi a suo carico.

3.9 *In definitiva: esiste uno strumento tecnologico (il filtro Content ID) adeguato a fornire al titolare di diritti di proprietà intellettuale una protezione maggiore rispetto alla semplice rimozione di specifici contenuti. Questo strumento può e deve – in un'ottica di equo bilanciamento degli interessi in gioco – essere utilizzato direttamente dal gestore della piattaforma (qui YouTube), pur se sulla base di una formale e specifica segnalazione (diffida contenente gli URL) da parte del titolare dei diritti presuntivamente violati.*

4. Il provvedimento cautelare da emettere

4.1 *La domanda cautelare di Delta TV viene esplicitamente ricondotta alla previsione dell'art. 156 l. 633/41 che consente a "chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione" di "agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione". Nel caso di specie, tanto le domande di merito (risarcitorie), quanto quelle cautelari (inibitorie) sono indirizzate unicamente nei confronti dell'intermediario (anche perché gli autori delle violazioni sono al momento ignoti). I contratti di licenza prodotti (doc. 3-20 e 32-43 di parte ricorrente) costituiscono allo stato prova sufficiente dell'esistenza dei diritti di sfruttamento fatti valere in giudizio. Questi documenti, unitamente al dato – pacifico – della pubblicazione su YouTube da parte di terzi di contenuti*



coperti dai diritti di sfruttamento di Delta TV (pubblicazione reiterata anche dopo la prima rimozione da parte di YouTube), dimostrano il fumus di fondatezza del diritto fatto valere.

- 4.2** *L'art. 156 L.A. non richiede, per ottenere l'inibitoria, che sia provato uno specifico periculum in mora, poiché questo rischio si ritiene insito nel perdurare o nella reiterazione delle violazioni. Al riguardo è comunque opportuno richiamare le considerazioni svolte al punto 5.4 in ordine alla particolare potenzialità lesiva dell'attività degli intermediari come YouTube che organizzano, indicizzano e selezionano i contenuti (leciti o illeciti) messi a disposizione da terzi.*
- 4.3** *Il provvedimento cautelare deve essere finalizzato a porre fine alle violazioni già inferte e a prevenire nuove violazioni attuate mediante la pubblicazione (ad opera dello stesso soggetto o di terzi) dei medesimi contenuti già specificamente individuati dal titolare del diritto (mediante comunicazione all'intermediario degli URL su cui erano pubblicati), e già rimossi dall'intermediario. Rispetto a questi contenuti va ordinato a YouTube LLC e Google Inc. di utilizzare direttamente il filtro Content ID al fine di impedire nuovi caricamenti sulla propria piattaforma. I reference files per l'attivazione di Content ID dovranno essere tratti, a cura e spese di YouTube, dai file presenti agli URL già specificamente comunicati da Delta TV (come da doc. 23 attore).*
- 4.4** *Un tale provvedimento non si pone in contrasto col divieto di imporre agli intermediari un obbligo di vigilanza preventivo e generale. Esso infatti ha quale presupposto una violazione già verificatasi attraverso il caricamento di dati sulla piattaforma YouTube; non richiede all'intermediario un monitoraggio generale, ma un intervento specifico, mirato su contenuti ben determinati. Esso poi è agevolmente praticabile sulla base degli strumenti tecnologici oggi disponibili, e si sostanzia in un intervento ragionevolmente esigibile, tenuto conto della effettiva attività svolta dall'intermediario YouTube, delle sue modalità operative, dei mezzi di cui dispone. In definitiva, si ritiene che una inibitoria così strutturata realizzi un ragionevole punto di equilibrio fra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le esigenze di una moderna società dell'informazione: ai titolari dei primi è fatto carico di individuare le violazioni attraverso una attività di monitoraggio, e di segnalarle in modo formale e specifico all'intermediario; a quest'ultimo si richiede una collaborazione efficace ed effettiva, proporzionata all'importanza dell'attività che egli svolge sui dati presenti sulla sua piattaforma (e agli utili che ne trae), per porre fine alle violazioni e impedirne la reiterazione."*

§ 9. L'asserita cessazione della materia del contendere sulla richiesta di rimozione dei contenuti illeciti.

Come si è detto, né nello scambio di corrispondenza svoltosi *ante causam*, peraltro intessuto dai rispettivi legali, né in questa sede Dailymotion ha contestato e contesta il diritto di Delta alla rimozione dei contenuti specificamente segnalati come illeciti con l'indicazione dell'URL di riferimento.

In tal caso infatti la segnalazione dell'illecito è avvenuta secondo lo *standard* di specificità e documentazione ritenuto sufficiente per l'individuazione del contenuto lesivo, in modo tale da interare quegli elementi di conoscenza effettiva richiesti dalla legislazione italiana e francese.

E' anche il caso di aggiungere che Dailymotion non ha contestato e non contesta il buon diritto di Delta (peraltro ampiamente documentato) a ottenere la rimozione dei contenuti, una volta individuati e specificamente segnalati.

Merita inoltre un cenno che Dailymotion ha sicuramente avuto ampia disponibilità di interloquire con i propri utenti, mettendoli a conoscenza delle contestazioni ricevute e delle rivendicazioni di diritti accampati da Delta, ed evidentemente non ha avuto da costoro alcun elemento per contestare nel merito le pretese della parte ricorrente.

Le parti discutono piuttosto sul fatto che Dailymotion abbia effettivamente rimosso tutti i contenuti che le sono stati segnalati.

Certamente questo non è il problema principale che contrappone le parti, molto più interessate, l'una e l'altra, al tema della repressione/prevenzione delle ulteriori violazioni; il problema è quindi di fatto, non di diritto.



Il punto va risolto a favore della ricorrente, giacché l'onere della prova di aver rimosso quanto segnalato grava sulla parte obbligata, vertendosi in tema di fatto estintivo della relativa obbligazione (non contestata) *ex art.2697 c.c.*

Non ha peso probatorio la dichiarazione prodotta da Dailymotion come doc.20, a firma del suo responsabile interno per gli affari legali, giacché si tratta di una dichiarazione *pro se* predisposta da un funzionario/dipendente della parte interessata, oltre tutto di contenuto valutativo e generico.

E' pur vero che il doc.44 e i relativi allegati prodotto da parte ricorrente non hanno data certa e sono stati contestati *ex artt.2712 c.c.* (non specificamente, per vero, ma v'è anche da considerare che erano stati prodotti da parte ricorrente solo all'udienza di discussione in replica alle avverse difese).

E' però dirimente *in subiecta materia* l'applicazione della regola dell'onere probatorio.

La prova dell'effettiva rimozione del contenuto illecito, opportunamente e circostanziatamente denunciato, compete *ex art.2697 c.c.* all'*hosting provider*, che non l'ha fornita (l'adempimento integrale è stato infatti *ex adverso* contestato).

§ 10. La richiesta di inibitoria dell'ulteriore caricamento degli stessi files.

Con la richiesta cautelare *sub 3)* parte ricorrente chiede di ordinare a Dailymotion di inibire, sia nella sezione "pubblica" che nella sezione "privata" di qualsiasi utente, il futuro caricamento e comunque la pubblicazione, la trasmissione, la diffusione e la messa a disposizione del pubblico sulla piattaforma Dailymotion di materiali audiovisivi corrispondenti, in tutto o in parte, ai materiali audiovisivi di cui al precedente punto 1), ordinando a tale scopo a Dailymotion di adottare le opportune iniziative idonee allo scopo, anche attraverso l'adeguato uso di misure tecniche quali quelle già a disposizione di Dailymotion (es: *fingerprinting*).

E' opinione di questo Tribunale, già espressa nella precedente decisione Yahoo del 23.6.2014, che la richiesta del titolare del diritto di proprietà intellettuale violato rivolta all'ISP per ottenere che non venga rinnovato il caricamento sulla sua piattaforma di contenuti illeciti già identificati e rimossi non possa essere risolta negli stessi identici termini in cui il problema deve essere affrontato per una prima violazione, ossia richiedendo da parte dell'interessato la specifica denuncia accompagnata dall'indicazione dell'URL di riferimento.

Infatti, come sopra ricordato, l'ordine all'intermediario di inibire il nuovo caricamento di contenuti già rimossi non è affatto assimilabile a quell'obbligo di controllo generale e preventivo, da cui l'ISP è esonerato in base alla disciplina comunitaria e nazionale, italiana e francese.

La limitazione di responsabilità prevista dalla Direttiva 2000/31/CE lascia impregiudicata la possibilità di disporre inibitorie e il divieto di imporre all'intermediario un obbligo generale e preventivo non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici.

L'intervento richiesto all'*hosting provider*, non si traduce affatto in una ricerca e in uno scrutinio preventivi di tutti i contenuti presenti sulla sua piattaforma, e rappresenta, invece, un controllo successivo e mirato, perché è stato preceduto da una denuncia in cui sono stati individuati gli specifici URL dei contenuti lesivi e conseguentemente i *files* illeciti e perché è diretto a impedire nuovi caricamenti di quei contenuti che erano presenti agli URL già comunicati.

Ogni nuovo caricamento su un URL diverso non rappresenta quindi un "nuovo contenuto" (diverso da quello precedentemente rimosso) perché l'URL non è altro che il "luogo" dove il contenuto è reperibile.

Dal punto di vista tecnico, l'attuale stato della tecnologia consente di individuare, nell'ambito del materiale presente sulla piattaforma, quello corrispondente a un determinato contenuto.

Certamente, per rintracciare i contenuti illeciti occorre disporre del relativo *file*; esistono però sistemi tecnologici avanzati, non a caso frutto delle ricerche e degli investimenti operati dagli ISP (come ha ricordato in sede di discussione la difesa della resistente) che consentono di



caricare il *file* nel sistema e utilizzarlo come una sorta di impronta digitale (*fingerprint*) per reperire le sue riproduzioni.

Si tratta del “*Content ID*” di Yahoo (su cui *amplius* l’ordinanza sopra citata 23.6.2014) o dell’ “*Ina signature*” a cui si è riferita in udienza Dailymotion.

Tali strumenti costituiscono la frontiera tecnologica di riferimento e vengono in preponderante rilievo per ascrivere pregnante contenuto agli obblighi giuridici delle parti.

Il diritto comunitario, e in conseguenza la legge italiana e al pari di essa quella francese, esonerano dagli obblighi preventivi di monitoraggio e filtraggio (*id est*: dalla vigilanza preventiva) l’ISP non già per riconoscergli una privilegiata rendita di posizione, **ma semplicemente per favorire la diffusione dei servizi della società dell’informazione e i vantaggi sociali ad essi collegati.**

Pertanto, ove la tutela dei diritti di proprietà intellettuale possa avvenire in modo efficace e adeguato con il ricorso allo strumento tecnologico posseduto dall’ISP e sulla base delle informazioni fornite dal titolare del diritto, **non vi è alcuna ragione di esimere ulteriormente l’ISP, affrancandolo dal rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che oggettivamente concorre a violare.**

Per altro verso, in questa prospettiva, va anche riconosciuto che l’ISP è stato messo a conoscenza effettiva degli elementi della violazione, giacché anche il concetto di conoscenza effettiva, al pari di quello di informazione dettagliata e circostanziata della violazione, risente e si colora concretamente, reagendo al contesto tecnologico in cui gli operatori si trovano di fatto ad operare.

Non pare inopportuno, poi, rammentare che la relazione che lega il titolare del diritto di proprietà intellettuale violato e il fornitore di servizi della società dell’informazione, non vincolati fra loro da alcun rapporto contrattuale, va collocata sul piano extracontrattuale e pare opportunamente catalogabile in termini di relazione da “contatto sociale”, **chiamando così i soggetti interessati a comportarsi secondo correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica, con la consapevolezza del carattere funzionale dei diritti riconosciuti dall’ordinamento (cfr art.2 Cost.) che limita intrinsecamente il loro agire alla luce del dovere generale di protezione dei diritti altrui.**

- “*La cosiddetta responsabilità “da contatto sociale”, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d’un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell’eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell’attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell’art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico.*” (Cassazione civile, sez. I, 11.7.2012, n. 11642).

Nella gestione del contatto sociale le parti sono chiamate a interagire, in prospettiva solidaristica, e quindi proteggendo gli interessi altrui, ove ciò sia possibile senza consistente pregiudizio dei propri, rifuggendo da declinazioni emulative dei propri diritti e garanzie che l’ordinamento riconosce loro in un’ottica funzionale e sociale.

E’ forse il caso di richiamare al proposito, fuor di materia, ma non lontano dallo spirito che dovrebbe animare le parti della relazione speciale di cui qui si discute, un passo di un grande giurista, studioso di diritti reali e di immissioni *ex art.844 c.c.*, che, criticando il taglio rigoroso di una pronuncia giurisprudenziale, svolse la tesi secondo cui va ordinata la cessazione del pregiudizio ancorché non grave per il vicino ma che può essere evitato con poca spesa, sul presupposto che la facile evitabilità induce a ritenere abnorme l’immissione intollerabile: “*In soldoni: il po’ di fumo che il mio vicino non può non immettere nel mio fondo sta nei limiti della normale tollerabilità; la stessa quantità, se il vicino con poca spesa potrebbe evitarmelo, mi si rende intollerabile.*” (principio poi condiviso dalla Suprema Corte, con la sentenza n.3241 del 1975).



Abbandonata la divagazione, torniamo al dunque:

- con la prima segnalazione Delta ha indicato i contenuti illeciti e i relativi gli URL;
- i *files* illeciti caricati sulla piattaforma sono stati rimossi o dovrebbero esserlo;
- Dailymotion dispone di un sistema tecnologico che permette di rintracciare i *files* che ripropongono lo stesso contenuto;
- a tal fine è necessario fornire un c.d. *reference file*.

L'ISP in questa situazione non può legittimamente pretendere da chi gli abbia segnalato già la violazione (ritenuta sussistente) dei suoi diritti in modo circostanziato (e quindi con indicazione dell'URL) la ri-denuncia di ogni ulteriore violazione e nemmeno la fornitura del *reference file*, il tutto con abuso emulativo del suo diritto di esonero dall'obbligo generale di vigilanza; in questo caso infatti l'ISP è stato posto a conoscenza effettiva della violazione e dispone già di tutti gli elementi per intervenire.

Né vi è un ostacolo di carattere tecnologico per la semplice ragione che il *file* necessario per eseguire l'operazione di ricerca *fingerprinting* è già stato da lui identificato ed è da lui riconosciuto e rimosso.

Né, per altro verso, vi è bisogno di un'ulteriore assunzione di responsabilità da parte del titolare del diritto violato, che prima ha identificato il contenuto e l'URL e poi identifica il *file* da intercettare come quello specificamente rimosso e caricato da un certo specifico utente.

Né, infine, vi sono da proteggere in alcun modo gli interessi e i diritti dell'utente: qui si tratta un caso in cui l'ISP non contesta il buon diritto del titolare della proprietà intellettuale violata. Altrimenti, una volta acquisiti gli elementi per dubitare della fondatezza della pretesa (dopo aver opportunamente consultato l'utente interessato e "accusato") egli potrebbe decidere di resistervi nel merito, ovvero di evocare il proprio utente nel conflitto giudiziario, quantomeno *ex art.106 c.p.c.*, quale terzo cui la causa è comune e anzi quale vero e proprio autore dell'illecito prospettato nell'ambito di un rapporto unitario.

Le stesse considerazioni valgono per il caso, emblematico, dell'utente "*SturmDer LiebeItalien*" che ha preannunciato la propria condotta illecita di riproduzione.

Tanto premesso, il Giudice ritiene fondata e corretta la pretesa di Delta all'inibitoria del ricaricamento degli stessi *files* rimossi.

Fra l'altro, è stata la stessa Dailymotion nella corrispondenza *ante causam* (lettere 23.2.2015 e 25.3.2015, doc.24 e 28 ricorrente) a dichiarare di garantire l'impedimento di un ricaricamento degli stessi *files* ("*a new upload of the same files on our website is no longer possible*").

§ 11. La corrispondenza parziale.

Parte resistente ha contestato l'avversaria pretesa di inibire la pubblicazione sulla sua piattaforma di materiali audiovisivi illeciti, che fossero solo in parte corrispondenti a quelli rimossi ("*...di materiali audiovisivi corrispondenti, in tutto o in parte, ai materiali audiovisivi...*").

Tale resistenza è ingiustificata:

- sia sul piano giuridico, perché il titolare del diritto ha facoltà anche di interdire una violazione parziale,
- sia sul piano tecnico, poiché il sistema utilizzato è in grado di rintracciare il *file* sulla base di una parziale corrispondenza.

Indubbiamente possono esistere casi limite (come la citazione del brano oppure la sua parodia, menzionata dalla difesa della resistente in sede di discussione orale) in cui il c.d. "*effetto rumore*" (amplificazione indesiderata del risultato della selezione) porta ad interdire condotte lecite sulla base di una parziale corrispondenza ingannatrice, ma si tratta davvero di ipotesi-limite, quasi accademiche, che non toccano la reale sostanza del fenomeno e che semmai vanno affrontati e risolti caso per caso; la diversa soluzione porterebbe invece a premiare la condotta degli autori della violazione che con banali alterazioni, accorpamenti o spostamenti, peraltro di per sé illeciti, potrebbero vanificare la tutela che compete al titolare del diritto.



§ 12. La richiesta di cancellazione o di sospensione dalla piattaforma degli autori delle violazioni.

Delta chiede (*sub* 4) di ordinare a Dailymotion la cancellazione o comunque la sospensione degli utenti che hanno caricato illecitamente sulla piattaforma Dailymotion le opere di Delta senza autorizzazione o comunque ordinare a Dailymotion l'adozione di ogni altro provvedimento utile a evitare la prosecuzione degli illeciti.

Tale richiesta è palesemente illegittima e debordante rispetto ai confini della tutela che compete al diritto di proprietà intellettuale violato, in quanto avrebbe l'effetto di incidere sull'altrui diritto all'utilizzo degli strumenti di comunicazione telematica e, in ultima analisi, sulla stessa libertà di espressione del pensiero, costituzionalmente tutelata, ben oltre il limite necessario per apprestare tutela al diritto di proprietà fatto valere, fra l'altro, come si è ricordato, nella ricostruzione del quadro del diritto comunitario di riferimento, comparativamente "recessivo" rispetto al diritto alla comunicazione.

- *"I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d'accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare (fattispecie relativa a una domanda diretta a bloccare l'accesso a un sito Internet che mette a disposizione del pubblico taluni film di alcune case cinematografiche senza il loro consenso)."*(Corte giustizia UE, sez. IV, 27.3.2014, n. 314).

In particolare, in motivazione:

"58 Per quanto riguarda il diritto alla proprietà intellettuale, va anzitutto rilevato che non è da escludere che l'esecuzione di un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, non conduca alla cessazione completa delle violazioni arrecate al diritto di proprietà intellettuale delle persone interessate.

59 Infatti, da un lato, come è stato constatato, il destinatario di tale ingiunzione ha la possibilità di sottrarsi alla propria responsabilità e dunque di non adottare talune misure eventualmente realizzabili, qualora non possano essere considerate ragionevoli.

60 Dall'altro lato, è possibile che non esista alcuna tecnica che consenta di porre completamente fine alle violazioni del diritto di proprietà intellettuale, o che non sia praticamente realizzabile, con la conseguenza che alcune misure adottate all'occorrenza potrebbero essere aggirate in un modo o nell'altro.

61 Si deve rilevare che non deriva in alcun modo dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta che il diritto di proprietà intellettuale sia intangibile e che, pertanto, la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (v., in tal senso, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 43).

62 Ciò detto, le misure adottate dal destinatario di un'ingiunzione, quale quella di cui al procedimento principale, devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva del diritto fondamentale in parola, vale a dire esse devono aver l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del suddetto diritto fondamentale.

64 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione che i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d'accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare



sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.”

§ 13. L'identificazione degli utenti.

Delta chiede (*sub* 5) di ordinare a Dailymotion di fornirle tutte le informazioni in suo possesso necessarie o utili per identificare gli utenti di cui al precedente punto 4, nonché gli utenti che Dailymotion riscontri avere caricato sulla piattaforma materiali audiovisivi corrispondenti, in tutto o in parte, ai materiali audiovisivi di cui al precedente punto 1), e l'attività da questi svolta sulla piattaforma (numero e natura degli audiovisivi caricati, numero di visualizzazioni per ciascun audiovisivo, rapporti intrattenuti con Dailymotion con particolare riferimento ai ricavi percepiti per lo sfruttamento degli audiovisivi in questione).

Al proposito Dailymotion difende la sua risposta negativa, trincerandosi dietro al diritto alla riservatezza dei suoi utenti e invocando al riguardo i precedenti della Corte di Giustizia (decisione 29.1.2008, in causa 275/06, Promusicae-Telefonica de Espana, nonché le precedenti decisioni 19.2.2009 in causa C.557 e 6.11.2003 in causa C.101/01), sostenendo che la Corte di Giustizia ha escluso categoricamente che tali dati possano essere messi a disposizione per controversie civili inerenti i diritti di proprietà intellettuale.

Così non è, né potrebbe essere, perché altrimenti i Giudici comunitari avrebbero scambiato il diritto alla riservatezza con il diritto all'impunità, sacrificando, senza ragione e senza indennizzo, i diritti di certe categorie di soggetti alle libertà incontrollate di altri, in palese violazione dei principi fondamentali dell'Unione e dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale italiana.

In realtà, la Corte di Giustizia:

- per un verso, ha **escluso**, in positivo, che il **diritto comunitario imponesse l'obbligo di comunicazione dei dati personali** degli autori della violazione,
- per l'altro ha **ritenuto che i diritti del titolare del diritto di proprietà intellettuale potessero, anche ed eventualmente, essere sacrificati nel conflitto con i diritti di riservatezza e di libertà di espressione**, in una logica peraltro che deve privilegiare quale faro di orientamento primario **il principio di proporzionalità**.

Nella sentenza 29.1.2008 la Corte osserva:

“La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/Ce, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/Ce, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi o nella società dell'informazione, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/Ce, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/Ce, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto



con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.

Non solo dalla direttiva 2002/58/Ce sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, ma anche dalla direttiva 2000/31/Ce sul commercio elettronico, dalla direttiva 2001/29/Ce sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dalla direttiva 2004/48/Ce sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non discende a carico degli Stati membri alcun obbligo di comunicazione dei dati personali al fine di garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nell'ambito di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che tali Stati, in sede di trasposizione delle direttive, effettuino una interpretazione delle stesse che garantisca un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di basarsi su una loro interpretazione che sia in contrasto con i diritti fondamentali, quali in particolare il diritto di proprietà intellettuale, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e il diritto che garantisce la tutela dei dati personali, o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.

Gli Stati membri dell'Unione Europea devono assicurare la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, e devono in particolare vietare, in linea di principio, alle persone diverse dagli utenti di memorizzare tali dati senza il consenso degli utenti interessati. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata di tale obbligo, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e per la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica, come prevede l'art. 13 n. 1, della direttiva 95/46.

Il diritto comunitario non impone agli Stati membri, per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore, l'obbligo di divulgare dati personali nel contesto di un procedimento civile; in occasione della trasposizione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di tutela dei dati personali, gli stati membri sono tenuti a fondarsi su un'interpretazione di queste ultime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario (controversia avente ad oggetto il rifiuto, da parte di una società di provider, di comunicare al soggetto che agiva per conto dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, una serie di dati personali relativi all'utilizzo di Internet mediante connessioni fornite dal provider stesso).

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48 e 2002/58 non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di queste direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.”(Corte giustizia UE, grande sezione, 29.1.2008, n. 275).

Ergo e in buona sostanza: il diritto comunitario (confluente dalla Direttiva sul commercio elettronico, dalla Direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi o nella società dell'informazione, dalla Direttiva *enforcement* sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e dalla Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) **non impone agli Stati membri, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile, ma neppur lo vieta.**



La soluzione concretamente apprestata dai diritti nazionali deve comunque essere ispirata al principio di proporzionalità ed equilibrio.

Il diritto italiano prevede siffatto obbligo all'art.156 della legge 633 del 1941, modificata al riguardo da ultimo dal D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (legge sul diritto d'autore: l.d.a.).

L'art.156 l.d.a. recita:

“Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .

3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

Il successivo art.156 bis, prevede che

“1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.”

L'art.156 dispone:

“1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249 , 250 , 252 , 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile”

Non solo nel testo del d.lgs.70/2003 non si rinviene deroga a tali principi, ma anzi l'art.17 prevede un dovere di collaborare all'identificazione dei responsabili:

“....2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore. è comunque tenuto:



a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.....”

Ciò del resto è in linea generale previsto dall'art.15, comma 2 della Direttiva 2000/31, secondo cui:

“Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.”

E' il caso di ricordare che tali disposizioni di diritto nazionale trovano il loro antecedente nella disciplina comunitaria della Direttiva 2004/48/CE, c.d. Direttiva *Enforcement*.

L'art.8 infatti prevede che:

“Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi .

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;

b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;

c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, oppure e) disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali.”

E' il caso poi di rilevare che anche il diritto francese, e in particolare l'art.6, comma II della citata legge 575 del 21.6.2004 prevede esplicitamente l'obbligo dell'ISP di conservare i dati identificativi dei soggetti che immettono i dati nella loro piattaforma:

“II-Les personnes mentionnée aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au II.

L' autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 des données mentionnées au premier alinéa. »

Nel caso di specie la resistenza di Dailymotion è palesemente ingiustificata: la richiesta è logica, mirata e circoscritta agli autori di conclamate, accertate e riconosciute violazioni, per giunta penalmente rilevanti ai sensi dell'art.171 l.d.a., e soprattutto, per quanto possa occorre, in palese divergenza rispetto al caso deciso dalla Corte di Giustizia, non si tratta di acquirenti



di prodotti illecitamente diffusi ma dei veri e propri autori dell'atto di violazione del diritto di proprietà intellettuale, che realizzano, sia pure con specifiche peculiarità, l'atto di concorrenza rispetto allo sfruttamento economico della privativa intellettuale.

Il conflitto che si delinea non contrappone quindi il diritto patrimoniale di sfruttamento economico dell'opera oggetto di proprietà intellettuale alla libertà di comunicazione ed espressione dei privati che abusivamente la riproducono per uso personale, ma alla riproduzione e diffusione a fini, almeno indirettamente, commerciali dell'opera in regime di concorrenza di fatto.

V'è da aggiungere che l'indebita protezione accordata da Dailymotion ai suoi utenti finisce, paradossalmente, con il risolversi in loro sfavore, poiché costringerebbe la ricorrente, in caso di diniego della tutela qui richiesta, a una denuncia penale piuttosto che a una mera azione civilistica.

Per concludere sul punto: non compete all'ISP nel caso che ci occupa alcuna esimente o causa giustificatrice che lo autorizzi a tacere al titolare del diritto, che essa pure riconosce violato, i dati in suo possesso utili a identificarlo e per determinare entità e conseguenze della violazione.

§ 14. La richiesta di cautele preventive di identificazione dell'utente.

Parte ricorrente ha altresì richiesto di ordinare a Dailymotion di adottare le opportune iniziative e accorgimenti affinché gli utenti di cui al precedente punto 4), ovvero qualsiasi altro utente, non proseguano le violazioni contestate, impedendo il caricamento la trasmissione, la diffusione e la messa a disposizione del pubblico di ulteriori materiali audiovisivi tratti dalle opere di Delta di cui al punto 7) della narrativa, tra cui in particolare le puntate che saranno trasmesse nei giorni a venire e nelle prossime settimane sul Canale Novela/Mediaset Extra

Secondo Delta tali cautele potranno consistere ad esempio, nella richiesta all'utente che intende registrarsi e caricare materiale audiovisivo sulla piattaforma di dati identificativi utili a identificarlo univocamente l'utente stesso, quali ad esempio dati anagrafici, residenza e codice fiscale nel caso di persona fisica, partita IVA nel caso di persona giuridica.

L'istanza non è accoglibile:

- sia perché del tutto sovrabbondante rispetto agli obiettivi di tutela,
- sia perché incidente sulle stesse modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale di Dailymotion, per giunta svolgentesi in altro Stato,
- sia infine e soprattutto perché rivolta a codificare *praeter legem* gli obblighi di condotta che disciplinano l'attività dell'Internet *service provider*.

In particolare, pare a questo Giudice - ancorché la questione non sia stata specificamente trattata dalle parti - che il tema dell'identificazione degli utenti sia disciplinato dalla legge francese con il sopra citato comma II dell'art.6 della legge 575/2004, il cui ultimo alinea peraltro rinvia *per relationem* a un decreto del Consiglio di Stato, emesso su parere della Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, diretto a indentificare i dati che deve richiedere l'ISP e i tempi e modi di loro conservazione.

Non vi è alcun dubbio che la legge regolatrice degli obblighi di condotta nei rapporti con l'utenza di un ISP francese sia la legge francese (e le disposizioni amministrative da questa richiamate); né, per giunta, vi è alcun elemento per pensare che Dailymotion non rispetti tali disposizioni previste dall'ordinamento di appartenenza.

In buona sintesi: **il giudice applica la legge e non la crea.**

§ 15. Il *periculum in mora*: la pretesa tolleranza.

Parte resistente contesta l'emissione di misure cautelari, negando anche la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, sotto il profilo, in primo luogo, della tolleranza manifestata da Delta o quantomeno del suo colpevole ritardo nella reazione processuale.

L'argomento non convince.



Da un lato, non vi è adeguata prova che le violazioni denunciate siano significativamente risalenti nel tempo e soprattutto non vi è adeguata prova che esse fossero da tempo conosciute e (implicitamente) tollerate da parte di Delta, che ne ammette la conoscenza solo da inizio anno, poco prima quindi della prima diffida; in difetto di precisi e specifici elementi in tal senso idonei a imprimere una colorazione soggettiva alla mera mancata attivazione, la tesi di parte resistente risulta fuorviante.

Dall'altro, la violazione è in atto, o in qualche caso addirittura preannunciata, e non si scorge proprio alcuna ragione perché il titolare debba subire la lesione di un diritto, assai difficilmente suscettibile di pieno e integrale ristoro, per la sua attitudine a ripercuotersi sui rapporti commerciali di sfruttamento del diritto patrimoniale che gli compete e in ultima analisi anche sul valore dei diritti in questione, per attendere la futura tutela risarcitoria.

§ 16. Il *periculum in mora*: irreparabilità.

Dailymotion contesta altresì che il danno paventato da Delta sia irreparabile per l'esiguo numero dei *files* (38), degli *uploaders* e degli accessi realizzati per ciascun *file*.

Secondo Dailymotion la consistenza del fenomeno sarebbe “*un nulla nel mondo di Internet*”

La tesi non convince

Il numero degli utenti caricatori è del tutto irrilevante nella prospettiva indagata; al contrario sarà più agevole individuarli e metterli in condizione di non nuocere.

I *files* abusivi non sembrano pochi e comunque ciascuno di essi rappresenta un illecito in atto. Quanto agli accessi, sul fronte dei quali vi sono contrastanti allegazioni delle parti, la resistente trascura il fatto essenziale che Delta vive di cessione a terzi (ossia alle emittenti televisive) dei diritti di sfruttamento commerciale delle opere ed è tenuta (economicamente ma anche contrattualmente, come ha dimostrato documentalmente) a proteggere i propri licenziatari dalle molestie nel godimento della provativa concessa; in difetto, i suoi diritti si annacquerebbero e perderebbero valore e comunque essa sarebbe esposta alle reazioni dei licenziatari.

Il danno conseguente è potenzialmente molto ingente e comunque difficilmente quantificabile e di conseguenza non pienamente ristorabile: *id est* irreparabile.

Preme anche il sottolineare che non è possibile ricavare in via interpretativa decadenze e preclusioni processuali, per giunta limitative del diritto di azione, non previste da alcuna norma di legge, oltretutto in lampante e inopportuna lesione del pubblico interesse alla prevenzione delle liti mediante un adeguato tentativo di componimento transattivo *ante causam*; tantomeno è possibile ravvisare una tolleranza implicita in comportamenti privi di alcuna valenza inequivoca.

Né infine rileva che per una delle opere “*Pasion morena*” il contratto tra la ricorrente e RTI stia per scadere il 15.6.2015.

Innanzitutto dal doc.15 citato da parte resistente si desume solamente che dopo il 1° anno, di durata contrattuale, che scade il 14.6.2015 compete a RTI il diritto di recedere (diritto che non risulta esercitato).

A tutto concedere, da un lato, la licenza non è ancora scaduta e la ricorrente è contrattualmente impegnata a garantire alla licenziataria il pacifico godimento del diritto concesso; dall'altro, e in ogni caso, Delta resterebbe titolare dei diritti di sfruttamento anche dopo la chiusura del rapporto con RTI e avrebbe comunque il diritto di difenderli dalle ingerenze di terzi, anche al fine di preservare il valore commerciale dell'opera; infine Delta è autonoma titolare dei diritti sul doppiaggio, che non possono essere impunemente violati anche dopo la scadenza del diritto sull'opera originale.

Dailymotion sostiene che il danno è puramente economico e pertanto ristorabile da parte di un soggetto, quale essa è, pienamente solvibile. L'argomento non tiene conto della natura del pregiudizio che per la sua disagiata quantificazione sfugge a una precisa e pertanto completa quantificazione, lasciando scoperti margini di pregiudizio non ristorato.



Si è molto discusso circa la necessità della sussistenza del requisito del *periculum in mora* per l'emanazione dei provvedimenti cautelari tipici previsti dal Codice della proprietà industriale e dalla legge sul diritto d'autore e comunque sui presupposti probatori per la sua delibazione nel caso concreto.

V'è chi ha sostenuto che il requisito è stato considerato immanente dal legislatore, e così presunto, una volta per tutte, *juris et de jure*, con il conseguente esonero dalla deduzione e dalla prova per il titolare del diritto violato; e siffatta teoria, che finisce con il coincidere con l'enunciazione del pregiudizio *in re ipsa*, trova apparente letterale conferma nella formulazione delle norme che attribuiscono *tout court* al titolare del diritto il potere di chiedere i provvedimenti coattivi nei confronti delle cose e dei comportamenti che concretano una violazione attuale del diritto.

Ulteriore parziale conferma, quantomeno con riferimento all'inibitoria, potrebbe essere colta nell'attitudine del provvedimento anticipatorio alla stabilizzazione espressa dall'art.132, comma 4, C.p.i. e dall'art.163 *bis* l.d.a.

La maggioranza degli interpreti invece, partendo dalla collocazione sistematica e funzionale della tutela cautelare nella cornice del diritto di azione giurisdizionale, preferisce leggere la disciplina dei provvedimenti cautelari in armonia con quella generale e richiedere comunque da parte del giudice della cautela la delibazione di un apprezzabile grado di *periculum in mora* per la sua emanazione.

Questo Tribunale ha ritenuto in vari casi corretta questa seconda soluzione, sia pure con una ulteriore puntualizzazione.

Vale a dire che in presenza di una violazione attuale di un diritto di proprietà intellettuale, il *periculum in mora*, che costituisce pur sempre un requisito sistematico coesistente a tutti i provvedimenti cautelari, può essere tranquillamente presunto *juris tantum*, in considerazione delle peculiarità del fenomeno contraffattivo; in tal caso infatti il pericolo nel ritardo (ossia un significativo scarto di effettività fra la tutela giurisdizionale immediata e quella differita all'esito dell'ordinaria cognizione) appare immanente poiché l'agganciamento alla sfera e ai prodotti del concorrente comporta drenaggio irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito dell'immagine commerciale; resta salva, beninteso, la possibilità di dimostrazione della sua insussistenza in grado apprezzabile nel caso concreto, in deroga all'*id quod plerumque accidit*.

§ 17. Il *periculum in mora*: bilanciamento di interessi.

Dailymotion reclama dal Giudice anche un preventivo bilanciamento degli interessi in gioco quale criterio di valutazione del pericolo nel ritardo.

Una volta escluse misure particolarmente incisive che si ripercuotano sulla stessa attività dell'ISP, imponendogli la risoluzione dei rapporti con certi utenti o l'applicazione di filtri, monitoraggio e scrutini generali, o ancora l'adozione di tecniche contrattuali preventive, appare evidente che questo criterio finisce con il convalidare ulteriormente la meritevolezza della tutela cautelare richiesta da parte ricorrente.

Infatti, nel prudente esercizio del potere discrezionale di contemperamento degli interessi in gioco e dei contrapposti pericoli nel ritardo, che costituisce espressione fondamentale della giurisdizione cautelare, pare evidente che al *periculum in mora* rappresentato da Delta non si contrappone alcun significativo pregiudizio per Dailymotion che derivi dall'incisione operata dalla misura sulla sua sfera giuridica, con riferimento agli interessi da essa rappresentati, che non siano necessitati dall'esigenza di tutela della controparte.

E' anche il caso di ricordare in questa prospettiva che è stata Dailymotion stessa a dotarsi dello strumento tecnologico del quale in questa sede si impone applicazione.

§ 18. La richiesta di pubblicazione del provvedimento.

Il Giudice ritiene fondate le obiezioni di parte resistente.



Se è pur vero che la pubblicazione del provvedimento assolve normalmente a finalità riparatorie di risarcimento in forma specifica (art.120 c.p.c.; art.126 c.p.i.; art.166 l.d.a.) indubbiamente l'art.700 c.p.c., per la sua natura elastica e residuale, consente di adottare tale misura con finalità preventiva e di contenimento di un danno *in fieri*.

Tuttavia nella presente fattispecie non vi sono le condizioni che rendano opportuno e consigliabile tale accoglimento, poiché non pare che la diffusione della notizia, che avrebbe solo il sapore repressivo di divulgazione della sanzione giudiziale inflitta a Dailymotion, possieda l'attitudine a contenere i danni al valore commerciale dei diritti spettanti alla ricorrente.

Per altro verso, la natura cautelare della misura consiglia ulteriore prudenza anche sotto i profili dell'immagine pubblica dei protagonisti della presente vicenda.

§ 19. La richiesta di cauzione.

Parte resistente chiede che venga imposta a controparte una ingente cauzione (€ 5.000.000 €) quale controgaranzia *ex art.669 undecies* c.p.c.

Non se ne scorge alcuna opportunità a fronte delle misure in concreto adottate, del tutto inidonee a provocare a Dailymotion un pregiudizio apprezzabile e comunque anche grossolanamente ragguagliabile all'importo indicato.

§ 20. Le penali dissuasive.

Merita accoglimento la richiesta di parte ricorrente di corredare il provvedimento cautelare di congrue penali dissuasive *ex art.156 e 163 l.d.a.* (€ 1000 per ogni futura violazione).

§ 21. Natura anticipatoria e spese

I provvedimenti emessi hanno natura anticipatoria ai sensi e per gli effetti dell'art.669 *octies* c.p.c. e 162 *bis*, comma 4, l.d.a.

Ne consegue la necessità di regolazione delle spese di lite.

La soccombenza, di gran lunga prevalente, grava sulla parte resistente, con il temperamento della compensazione nella misura di un terzo per il disposto rigetto di alcune richieste cautelari di parte ricorrente, particolarmente invasive che hanno comprensibilmente preoccupato la resistente, costringendola alle opportune difese.

Avuto riguardo al d.m.10.3.2014 n.55 le spese possono essere complessivamente liquidate in € 549,42= per esposti e in € 8.027,00= per compensi professionali avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile, fascia alta (di cui € 2.430,00= per la fase di studio, € 1.550,00= per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, € 3.000,00=per la fase decisoria, i presenza di impegnativa discussione orale senza produzione di scritti, 1.047,00= per 15% rimb.forfettario spese generali) e oneri fiscali e previdenziali come per legge.

I due terzi assommano a € 5.717,61= oltre oneri.

P.Q.M.

Il Giudice designato,

visti gli artt. artt.156 e ss. legge 633/1941, 669 *bis* e ss. e 700 c.p.c.

1. **inibisce** a Dailymotion sarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di trasmettere, diffondere, mettere a disposizione del pubblico o comunque utilizzare e in ogni caso **ordina** a Dailymotion sarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di rimuovere e cancellare i materiali audiovisivi delle opere di Delta specificamente indicate (pagine *web* di cui ai docc.23-25- da 29 a 34, 38) caricati o comunque pubblicati dagli utenti ivi indicati sulla piattaforma Dailymotion accessibile dal sito [www. Dailymotion.it](http://www.Dailymotion.it), www. Dailymotion.com e www.Dailymotion.fr ovvero altri nomi a dominio controllati dalla convenuta, e comunque **inibisce** l'accesso ai medesimi materiali audiovisivi;



2. **inibisce** a Dailymotion sarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di trasmettere, diffondere, mettere a disposizione del pubblico o, comunque, utilizzare in qualsiasi modo e, in ogni caso, **ordina** a Dailymotion sarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di rimuovere, cancellare e inibire a qualsiasi soggetto l'accesso ai materiali audiovisivi già caricati o comunque pubblicati da qualsiasi utente sulla suddetta piattaforma Dailymotion, e che siano corrispondenti in tutto o in parte ai materiali audiovisivi di cui al precedente punto 1), opportunamente individuati attraverso l'adeguato uso delle misure tecniche a sua disposizione per l'identificazione dei *files* già illecitamente caricati (*fingerprinting*, sistema *INA signature*);
3. **respinge** nella parte eccedente quanto specificamente ordinato *supra sub 2*, la richiesta di parte ricorrente di ordinare a Dailymotion di inibire, sia nella sezione "pubblica" che nella sezione "privata" di qualsiasi utente, il futuro caricamento e comunque la pubblicazione, la trasmissione, la diffusione e la messa a disposizione del pubblico sulla piattaforma Dailymotion di materiali audiovisivi corrispondenti, in tutto o in parte, ai materiali audiovisivi di cui al precedente punto 1);
4. **respinge** la richiesta della ricorrente di ordinare a Dailymotion la cancellazione o comunque la sospensione degli utenti indicati che hanno caricato illecitamente sulla piattaforma Dailymotion le opere di Delta senza autorizzazione;
5. **ordina** a Dailymotion sarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di fornire a Delta tutte le informazioni in suo possesso necessarie o utili per identificare gli utenti di cui al precedente punto 4, nonché gli utenti che Dailymotion riscontri, nell'adempimento di quanto disposto *sub 2*, avere caricato sulla piattaforma materiali audiovisivi corrispondenti, in tutto o in parte, ai materiali audiovisivi di cui al precedente punto 1), e l'attività da questi svolta sulla piattaforma (numero e natura degli audiovisivi caricati, numero di visualizzazioni per ciascun audiovisivo, rapporti intrattenuti con Dailymotion con particolare riferimento ai ricavi percepiti per lo sfruttamento degli audiovisivi in questione, numero di condivisioni e sottoscrizioni di terzi agli utenti o ai loro canali);
6. **respinge** la richiesta di parte ricorrente di ordinare a Dailymotion di adottare le opportune iniziative e accorgimenti affinché gli utenti suddetti di cui al precedente punto 4), ovvero qualsiasi altro utente, non proseguano le violazioni contestate, impedendo il caricamento la trasmissione, la diffusione e la messa a disposizione del pubblico di ulteriori materiali audiovisivi tratti dalle opere di Delta di cui al punto 7) della narrativa, tra cui in particolare le puntate che saranno trasmesse nei giorni a venire e nelle prossime settimane sul Canale Novela/Mediaset Extra; ad esempio, nella richiesta all'utente che intende registrarsi e caricare materiale audiovisivo sulla piattaforma di dati identificativi utili a identificare univocamente l'utente stesso, quali ad esempio dati anagrafici, residenza e codice fiscale nel caso di persona fisica, partita IVA nel caso di persona giuridica;
7. **fissa**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 156 e 163 legge n.633/1941, una penale pari ad € 1.000 al giorno a carico di Dailymotion per ciascun audiovisivo per cui Dailymotion non ottempererà agli ordini di cui sopra;
8. **respinge** la richiesta di pubblicazione del presente provvedimento cautelare;
9. **dichiara tenuta e condanna** Dailymotion sarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a titolo di rifusione dei 2/3 delle spese processuali, per il resto compensate, la somma di € 5.717,61=, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.

Torino, 3 giugno 2015

Il Giudice
dott. Umberto Scotti

